

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	in presenza	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	in videoconferenza	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	in presenza	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	in videoconferenza	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista		Consigliere
- Avv. Valentina Corcione		Consigliere
- Avv. Maria Croce	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano		Consigliere
- Avv. Alba Ronca	in videoconferenza	Consigliere
-Avv. Antonello Salce	in videoconferenza	Consigliere
-Avv. Stefano Sassano	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona		Consigliere
- Avv. Claudia Tambone		Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	in videoconferenza	Consigliere

o o o

L'anno **2021**, il giorno **08** del mese di **aprile**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'assenza dei Cons. Calista, Corcione, Giordano, Schiona e Tambone per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA)
- 4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SASSANO)
- 5) CONVENZIONE TIROCINIO ANTICIPATO COA PESCARA – UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (RELATORE SABATINI)
- 6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

ORE 18,00

- 7) GIURAMENTO AVVOCATI
- 8) GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI
- 9) PROPOSTA CONVENZIONE CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PESCARA – CAMERA ARBITRALE FORENSE DI MILANO (RELATORE ZUCCARINI)
- 10) OPINAMENTI
- 11) PROCEDIMENTO PENALE AVV. * – VALUTAZIONI (RELATORE CALISTA)
- 12) BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 (RELATORE CIPRIANI)
- 13) OSSERVAZIONI AL PROGETTO TABELLARE CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA – TRIENNIO 2020-2022
- 14) ADEMPIMENTO PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE RPCT (RELATORE ZUCCARINI)

- 15) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)
- 16) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 18) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (01/04/2021), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione con la quale è stata disposta l'integrazione quale componente Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Avv. Sergio Menna, del Foro di Teramo, a causa della prematura scomparsa dell'Avv. Sergio Quirino Valente. Il Consiglio ne prende atto.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea OCF che si terrà in modalità telematica il giorno 12 aprile 2021. Il Consiglio delega il Cons. Sassano alla partecipazione.

Alle ore 17,49 il Cons. Calista si collega e partecipa alla seduta.

c) Il Presidente rende noto che il sig. Marcello Esposito, per conto di AON, broker di riferimento dell'Avvocatura e gestori della convenzione del CNF, ha comunicato di rinnovare la disponibilità a supportare l'Ordine con una pluralità di servizi. Il Consiglio ne prende atto.

d) Il Presidente rende noto che in data 29/03/2021 la dott.ssa Mariangela Di Giosia, collaboratrice della Mirus S.r.l. incaricata dal Comune di Pescara di redigere il Piano Territoriale dei Tempi e degli Orari da inserire nel PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile), ha richiesto la possibilità di diffusione di un questionario al fine di ottenere un quadro completo, attendibile ed aggiornato delle criticità del territorio e che in data 07/04/2021 ha integrato la documentazione inviando il "Verbale di avvio all'esecuzione della prestazione", sottoscritto tra il Comune di Pescara e la Mirus S.r.l..

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, delibera l'invio di una lettera informativa con l'allegato questionario.

Alle ore 17,57 il Cons. Giordano si collega e partecipa alla seduta.

e) Il Presidente rende noto che l'Ordine degli Avvocati di Firenze ha trasmesso agli Ordini, per conoscenza, la comunicazione indirizzata alla Regione Toscana in merito alla campagna mediatica di denigrazione sulle reti televisive e sui quotidiani contro gli avvocati fiorentini e toscani i quali

avrebbero preteso un trattamento privilegiato sottraendo il vaccino agli over 80 e alle persone fragili.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara,

-constatato come nelle scorse settimane, e con frequenza quotidiana, i mezzi di informazione abbiano evidenziato la condizione di ingiustificata precedenza che sarebbe stata rivendicata dagli Avvocati nella somministrazione dei vaccini;

-considerato che il Governo della Repubblica Italiana ha oramai chiarito che non debbano più esistere priorità diverse da quelle oggettive, dipendenti dall'età o dalle condizioni individuali di fragilità;

-ritenuto, allora, che occorra una immediata e pubblica presa di posizione da parte degli Organi di rappresentanza dell'Avvocatura, sin qui risultati poco presenti nel dibattito pubblico su di un tema decisivo,

INVITA

il CNF e l'OCF a manifestare pubblicamente ed in forma unitaria che gli Avvocati italiani, pur fondamentali per il servizio essenziale della Giustizia e parimenti esposti ogni giorno al contagio nelle carceri e nelle Corti, a differenza di altri, non rivendicano ragioni di priorità nella vaccinazione, ma restano coerenti con il proprio impegno a difesa dei diritti, in primo luogo di quelli dei più deboli.

Dispone che la presente delibera sia inviata al CNF, all'OCF, ai COA d'Italia ed alle Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Ne dispone altresì l'invio agli iscritti a mezzo lettera informativa.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

7) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti De Cristoforo Manuela e Di Fabrizio Alessandra.

8) GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, la dott.ssa Di Lorenzo Giada, ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, comma 12, L. 247/12.

Si riprende la trattazione dell'argomento di cui al punto 2) dell'odg: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

f) Il Presidente rende noto che in data odierna è pervenuta dalla Corte d'Appello la comunicazione relativa all'esame di abilitazione - sessione 2020, della quale dà lettura. Il Consiglio, preso atto, ribadisce l'impegno a fornire gli spazi e le strutture necessari per lo svolgimento della prova, manda alla Commissione informatica per la verifica dei dispositivi e per individuare modi e forme della assistenza tecnica da assicurare per far fronte ad eventuali difficoltà di collegamento. Incarica il Presidente di dare riscontro in tal senso al predetto comunicato.

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA)

ACCREDITAMENTI

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata dalla Fondazione Forum Aterni dell'evento formativo dal titolo "Il processo

telematico in Cassazione” che si terrà in modalità FAD su piattaforma Microsoft Teams in data 09/04/2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di procedura civile con onere a carico dell’Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Microsoft Teams” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa.

Si autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la prenotazione all’evento.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata dalla Fondazione Forum Aterni dell’evento formativo dal titolo “Il processo tributario telematico” che si terrà in modalità FAD su piattaforma Microsoft Teams in data 16/04/2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto tributario con onere a carico dell’Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Microsoft Teams” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa.

Si autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la prenotazione all’evento.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata dalla Fondazione Forum Aterni dell’evento formativo dal titolo “Il processo amministrativo telematico” che si terrà in modalità FAD su piattaforma Microsoft Teams in data 23/04/2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto amministrativo con onere a carico dell’Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Microsoft Teams” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa.

Si autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la prenotazione all’evento.

VARIE

Il Consiglio, letta ed esaminata la comunicazione della Scuola Superiore dell’Avvocatura relativa allo svolgimento del Corso base per mediatori e dei seminari di aggiornamento per mediatori, accreditati dal Consiglio Nazionale Forense;

udito il relatore;

delibera l’invio di una lettera informativa agli iscritti.

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SASSANO)

Si rinvia la trattazione degli argomenti alla prossima seduta.

5) CONVENZIONE TIROCINIO ANTICIPATO COA PESCARA – UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (RELATORE SABATINI)

Il Consiglio,

udito il relatore che riferisce essere in corso approfondimenti per la stipula della convenzione, delibera di trattare il presente argomento in una prossima seduta.

Alle ore 18,56 il Cons. Corcione si collega e partecipa alla seduta.

**Si riprende la trattazione degli argomenti di cui al punto 6) dell'odg:
FORMAZIONE CONTINUA**

ESONERI

Il Consiglio, vista l'istanza pervenuta in data 29.3.2021 dall'Avv. *, udito il relatore Cons. Corcione, delibera di concedere l'esonero dall'adempimento dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 15, c. 2, lett. c), Reg. C.N.F. n. 6/14 nella misura del 50%, per le motivazioni di cui all'istanza ed in virtù della documentazione allegata, dal 1.04.19 al 31.12.19 per il triennio 2017/19 nonché per gli anni formativi singoli 2020 e 2021.

**6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI -
DECADENZA PATROCINIO**

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott.ssa Cocomazzi Federica, come da separato e distinto provvedimento;
- b) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 06/04/2021 e l'Avv. * su domanda del 06/04/2021;
- c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * per trasferimento all'Ordine di Milano.

VARIE

Il Presidente rende noto che è pervenuta in data odierna la deliberazione n. * dell'08/04/2021 dell'Ordine di Chieti con la quale, a parziale rettifica della propria delibera del 22/10/2020 avente ad oggetto il rilascio del nulla osta al trasferimento dell'Avv. * presso il Foro di Pescara, viene comunicato che a carico del predetto risultano iscritti procedimenti disciplinari e che, con comunicazione inviata in data 31/03/2021 dal CDD al predetto Ordine di Chieti è stata irrogata all'Avv. * la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Il Consiglio ne prende atto.

**9) PROPOSTA CONVENZIONE CAMERA ARBITRALE
FORENSE DI PESCARA – CAMERA ARBITRALE FORENSE DI
MILANO (RELATORE ZUCCARINI)**

Il Consigliere Zuccarini rende noto che il Direttivo della Camera Arbitrale, a seguito del lavoro svolto per l'organizzazione del corso di alta formazione tenutosi nel primo semestre 2020, ha deliberato nella riunione tenutasi in data 19 gennaio 2021, di promuovere iniziative volte a creare una sinergia con la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano (CAM) che annovera il maggior numero di procedimenti annui in Italia.

In particolare è stata redatta di concerto una proposta di convenzione (sulla scorta del modello standard che "CAM" propone ai COA) volta a valorizzare la Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, che è stata preventivamente inoltrata a tutti i Consiglieri e viene allegata al presente verbale.

Il Consigliere evidenzia i principali contenuti e vantaggi:

1. La convenzione sarebbe motivo di promozione in termini di immagine della Camera, posto che quella di Milano è tra le prime Camere d'Europa (avremmo link reciproci sui rispettivi siti).
2. La Camera, per le iniziative formative che si condividessero (incontri, seminari e convegni), godrebbe dell'affiancamento di CAM a condizione di vantaggio, e con un richiamo primario, come dimostrato dalle precedenti esperienze di visita gratuita dei professionisti CAM per la formazione a Pescara e gli arbitri potrebbero partecipare ai seminari ed avrebbero diritto ad utilizzare la banca dati della CAM.
3. La Camera sarebbe abilitata a formulare indicazioni per la nomina arbitrale ai sensi della convenzione, potendo aprirsi, per l'avvocatura di Pescara, un canale con la piazza arbitrale milanese.
4. La Camera potrebbe attrarre sul territorio arbitrati di particolare valore che, diversamente, difficilmente imprenditori tratterebbero in Abruzzo, potendoli co-gestire beneficiando della maggiore esperienza di CAM, e quindi con maggiore tranquillità stante la loro delicatezza (in ipotesi: controversie milionarie e dispute transazionali).

Per converso, si prevede una cogestione con applicazione del Regolamento della CAM per tutte le procedure che dovessero attivarsi superiori ad € 1.000.000 ed in materia di diritto internazionale. In queste ipotesi, la CAM ha diritto a nominare, in caso di collegio, 2 fra i propri arbitri ed 1 fra quelli iscritti al nostro elenco. Le spese di gestione sarebbero a metà fra le due camere. Le tariffe sarebbero quelle previste dalla CAM.

In ogni caso, vale la pena notare che la convenzione potrebbe sciogliersi mediante semplice preavviso, non presentando quindi particolari vincoli.

Il Consigliere Relatore fa presente che trattasi di proposta che dovrà, se ratificata, essere oggetto di trattativa con il Direttivo della "CAM" e, pertanto, una volta definiti i contenuti di massima, non potrà che essere nuovamente sottoposta all'esame di questo Consiglio per una valutazione finale.

Il Consiglio,

- sentito il relatore;
 - letta la proposta di convenzione;
 - tenuto conto dell'impegno profuso fino ad ora per promuovere le procedure arbitrali e la Camera Arbitrale Forense di Pescara e, considerato che una convenzione con la Camera Arbitrale di Milano potrebbe solo rafforzare e valorizzare i fini propri della Camera dell'Ordine;
 - viste le determinazioni del Direttivo della Camera Arbitrale;
- delibera di approvare l'iniziativa, salvo verificarne contenuti, termini e modalità con la bozza definitiva e delega il Cons. Zuccarini per gli ulteriori approfondimenti della convenzione.

10) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * c/ * € 2.034,50, tenuto conto del valore della domanda introduttiva e del valore della domanda riconvenzionale, considerata congrua la liquidazione dei compensi medi tra il minimo ed il massimo dello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 e minimo, come richiesto, per la fase della trattazione

Avv. * per * proc. pen. n. */2013 RGNR € 1.250,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2021 SIUS € 1.170,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2020 SIUS € 1.170,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2019 SIUS € 1.170,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 RGNR € 960,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2018 RGNR € 1.080,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2018 RGNR € 1.440,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 RGNR € 1.440,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

11) PROCEDIMENTO PENALE AVV. * – VALUTAZIONI (RELATORE CALISTA)

Il Consiglio,

vista la delibera in data 26/11/2020 con la quale il Cons. Calista veniva incaricato di richiedere copia del fascicolo del P.M. relativo al procedimento penale nei confronti dell'Avv. *, allo scopo di valutare la possibilità di costituzione di parte civile dell'Ordine in rappresentanza della categoria in quanto parte danneggiata;

udito il relatore, il quale riferisce di avere acquisito la documentazione e ne espone in sintesi il contenuto;

delibera di incaricare l'Avv. Vincenzo Di Girolamo affinché valuti la legittimazione dell'Ordine per la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale.

Alle ore 20,24 si disconnette il Cons. Sassano.

12) BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, delibera di approvare la bozza di bilancio.

Alle ore 21,01 i Cons. Ronca e Cipriani si disconnettono.

13) OSSERVAZIONI AL PROGETTO TABELLARE CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA – TRIENNIO 2020-2022

Il Consiglio,

vista la nota in data 01/04/2021 con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha trasmesso il Documento Organizzativo Generale e il Progetto tabellare per il triennio 2020-2022 per eventuali contributi valutativi;

richiamata la propria delibera in data 04/03/2021;

considerato che lo stesso documento alla pagina 2 dà atto dell'avvenuto esame delle osservazioni inviate da questo COA;

delibera di prendere atto di quanto al documento organizzativo.

14) ADEMPIMENTO PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE RPCT (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Zuccarini, nella sua qualità di RPTC, prende atto che entro il prescritto termine del 31 marzo 2021 è stato adempiuto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del COA,

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sia del Piano Triennale Integrato per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2021, come approvato, nella sua ultima versione, nella seduta del COA del 25/03/2021, sia della Relazione annuale del medesimo RPTC.

15) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)

Attesa l'assenza del Consigliere Schiona, delibera di trattare il presente argomento ad una prossima seduta.

16) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA).

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, richiamato l’orientamento espresso dal Tribunale di Pescara in riferimento alla certificazione reddituale dei cittadini appartenenti a paesi extra europei, vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di opposizione a licenza per finita locazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, richiamato l’orientamento espresso dal Tribunale di Pescara in riferimento alla certificazione reddituale dei cittadini appartenenti a paesi extra europei, vista l'autocertificazione fornita, vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., prendendo atto della rinuncia alla precedente ammissione.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, considerato:

- che tra i redditi computabili ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano le pensioni di invalidità percepite dalla istante e dalle due figlie, e il reddito di cittadinanza, con esclusione invece dell'importo percepito dai componenti del nucleo familiare a titolo di indennità di accompagnamento (Cass. sent. n. 31591/02);
- che inoltre nell'ambito dei procedimenti civili non è applicabile l'aumento del limite di reddito previsto per i procedimenti penali, pari ad €. 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare convivente;
- che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare della istante risulta superiore al limite di Legge;

delibera di rigettare la richiesta di ammissione in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precisando che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. citato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, considerato:

- che tra i redditi computabili ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano le pensioni di invalidità percepite dalla istante e dalla madre e dalla sorella, e il reddito di cittadinanza, con esclusione invece dell'importo percepito dai componenti del nucleo familiare a titolo di indennità di accompagnamento (Cass. sent. n. 31591/02);
- che inoltre nell'ambito dei procedimenti civili non è applicabile l'aumento del limite di reddito previsto per i procedimenti penali, pari ad €. 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare convivente;
- che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare della istante risulta superiore al limite di Legge;

delibera di rigettare la richiesta di ammissione in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precisando che la stessa potrà

essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. citato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.* (nata a * il *) depositata in data 09/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, considerato:

- che tra i redditi computabili ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano le pensioni di invalidità percepite dalla istante e dalla madre e dalla sorella, e il reddito di cittadinanza, con esclusione invece dell'importo percepito dai componenti del nucleo familiare a titolo di indennità di accompagnamento (Cass. sent. n. 31591/02);
- che inoltre nell'ambito dei procedimenti civili non è applicabile l'aumento del limite di reddito previsto per i procedimenti penali, pari ad €. 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare convivente;
- che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare della istante risulta superiore al limite di Legge;

delibera di rigettare la richiesta di ammissione in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precisando che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. citato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. per la nomina di amministratore di sostegno in favore della sig.ra * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata in * il *) depositata in data 15/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, tenuto conto che non è pacifico che il reddito dei suoceri conviventi sia da considerare non cumulabile con quello della istante, delibera di rigettare la richiesta di ammissione in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precisando tuttavia che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. citato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento cautelare ex art. 700 CPC dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della * (nato a * il *) depositata in data 16/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, tenuto conto che dalla visura

camerale prodotta si evince che la stessa ha per oggetto sociale il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori, ritenuto pertanto che trattasi di soggetto richiedente non immediatamente riconducibile a quelli previsti dall'art. 119 D.P.R. n. 115/2002, dichiara inammissibile l'istanza, precisando tuttavia che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. citato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della * in persona dell'amministratore Unico * (nata a * il *) depositata in data 16/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, tenuto conto che dalla visura camerale prodotta si evince che la stessa ha per oggetto sociale il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori, ritenuto pertanto che trattasi di soggetto richiedente non immediatamente riconducibile a quelli previsti dall'art. 119 D.P.R. n. 115/2002, dichiara inammissibile l'istanza, precisando tuttavia che la stessa potrà essere riproposta direttamente al Giudice competente ex art. 126, comma 3, D.P.R. citato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di regolamentazione dei rapporti tra conviventi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di disconoscimento paternità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a cartelle esattoriali dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) nella qualità di presidente della * depositata in data 22/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a confisca di veicolo tipo * targato * dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) nella qualità di presidente della * depositata in data 22/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a confisca di veicolo tipo * targato * dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) nella qualità di presidente della * depositata in data 22/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a confisca di veicolo tipo * targato * dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la * *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. * Trib. PE dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per svincolo somme pegno su libretto bancario a garanzia di fideiussione estinta dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di ATP ex art.696/Bis per risarcimento danni da responsabilità professionale medica dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., operando nel caso di specie la previsione di cui all'art. 76, comma 4, DPR n.115/2002, essendo gli interessi della richiedente in conflitto con quelli del coniuge (Cass.Civ., sez. II, sent. n. 20385/2019).

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. per revocazione della donazione per ingratitudine dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione avverso decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento n. * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. per recupero differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di responsabilità extracontrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione preventiva ex artt.615 1 comma e 617 1 comma cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Nulla da deliberare.

18) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

19) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da deliberare.

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,
la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo